



**UNIONE dei COMUNI
del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO**

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis

Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926

Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it

SETTORE AMBIENTE E INFORMATICA

**PROGETTO PER IL SERVIZIO
RACCOLTA IMBALLAGGI SECONDARI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE GENERALE

Art. 1

Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari e secondari, assimilati agli urbani ai soli fini della raccolta differenziata, provenienti dalle utenze non domestiche e meglio descritti nella Parte Speciale, assunti dalla stazione appaltante in regime di privativa ai sensi dell'art.198, comma 1, del D. Lgs. 03.04.2006 n°152 (Testo unico delle norme in materia ambientale).
2. I luoghi, le specifiche e le modalità di esecuzione dei servizi citati sono individuati nella Parte Speciale, fatto salvo quanto già disposto nella presente Parte Generale.
3. L'impresa aggiudicataria, che di seguito verrà definita "impresa", alla consegna dei servizi deve avere perfetta conoscenza di tutte le norme e le disposizioni di legge generali e particolari che li regolano, dei luoghi (con particolare riferimento alla viabilità), dello stato dei servizi, della disponibilità e costo della manodopera, delle specifiche tecniche e delle modalità indicati nel presente Capitolato, Parte Generale e Speciale, del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Speciali Assimilati dell'Unione dei Comuni ed, in generale, di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul servizio da fornire e sull'offerta.

Art. 2

Durata dell'appalto

1. Il presente appalto ha durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di inizio dei servizi, fissata indicativamente a lunedì 03.07.2006. La durata dell'appalto potrà essere ridotta sia per accordo tra le parti, sia per intervenute disposizioni di legge, quali, ad esempio, il subentro nel servizio dell'Autorità d'ambito di cui all'articolo 198, comma 1 del D.Lgs. 152/06.
Il servizio si intende iniziato alla data suddetta anche nelle more della stipula del contratto di servizio e della redazione del verbale di consegna dei servizi e, quindi, sotto riserva di legge. Il contratto di servizio si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. L'aggiudicazione dell'appalto sarà vincolante per l'impresa, mentre lo sarà per la stazione appaltante solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione.
2. La stazione appaltante si riserva di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 17.03.1995, n. 157 (trattativa privata in caso di gara deserta).
3. L'impresa è in ogni caso impegnata a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo, la continuità dei servizi fino all'affidamento del servizio ad altra impresa, previo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica.
4. L'attivazione dei servizi nei singoli Comuni potrà avvenire anche in date diverse, purché entro 30 giorni dalla data prevista al paragrafo 1. La data di effettivo inizio di ciascun servizio dovrà risultare da apposito verbale a firma delle parti. I corrispettivi per servizio saranno automaticamente ridotti in proporzione del ritardato avvio.
5. All'atto dell'avvio dei servizi, l'impresa dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento di quanto previsto dal presente Capitolato.

Art. 3

Individuazione delle zone di intervento e caratteristiche

1. I servizi in appalto devono soddisfare tutte le utenze non domestiche del territorio dei Comuni di Barrali, Dolianova, Donori e Soleminis, facenti parte dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, stazione appaltante dei servizi stessi.
2. Il territorio dei cinque comuni dell'Unione presenta, al 31/12/05 il seguente numero di utenze diverse dalle domestiche:

Barrali:	25
Dolianova:	319
Donori:	64
Soleminis;	16
<hr/>	
Totale Unione:	424

La produzione annua complessiva di rifiuti di imballaggio è stimata in 123.000 kg circa, di cui 100.000 Kg di imballaggi di cartone e 23.000 kg di imballaggi di plastica.
3. Tutti i centri urbani, i nuclei industriali e artigianali ed, in generale, tutte le zone individuate nelle cartografie allegate al presente Capitolato devono essere interessate dai servizi in oggetto, ciascuna per le proprie peculiarità, e sono voci di riferimento per l'organizzazione dei servizi.
4. Nell'effettuazione dei servizi l'impresa deve assoggettarsi all'organizzazione e agli orari già predisposti e stabiliti sul territorio, a quanto verrà impartito dalla stazione appaltante per i nuovi servizi o per variazioni e ampliamenti degli esistenti e ad eventuali nuove disposizioni legislative e regolamentari che dovessero intervenire.
5. L'impresa deve estendere automaticamente tutti i servizi in essere in caso di nuove utenze e zone, ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 4, comma 6.

Art. 4

Ammontare dell'appalto

1. L'importo o canone annuale, presunto, è di €72.000,00, oltre IVA al 10%, da rideterminare in funzione del ribasso offerto, e secondo le specifiche indicate nella Offerta allegata al contratto. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato Parte Generale e Speciale; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria, comprese le spese tecniche e burocratiche necessarie all'ottenimento di tutte le autorizzazioni di qualsivoglia Autorità che necessitino. In caso di consegna per singoli lotti verranno compensati solo i servizi relativi ai lotti avviati, come previsto dal precedente art. 2 comma 4 e conseguente riduzione proporzionale del canone.
2. I prezzi sono sottoposti, ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 6 della legge 24.12.1993 n. 537, come modificato dall'art. 44 commi 4 e 6 della legge 23.12.1994 n. 724, alla revisione periodica. Il pagamento dell'importo relativo alla revisione avverrà in via generale, annualmente, con riguardo alla data di stipulazione del contratto, senza computo di interessi per i periodi intermedi, trascorso un anno dalla stipula del contratto e solo per il periodo successivo, salvo diversa indicazione nei commi seguenti o accordi tra le parti.
3. La revisione è dovuta solamente per i seguenti casi e con le modalità descritte nei paragrafi che seguono:
 - ✓ Costi orari del personale;

- ✓ Costi orari dei mezzi di trasporto;
 - ✓ Costi dei servizi a corpo continuativi (es. noleggi);
 - ✓ Costi delle eventuali forniture, a condizione che esse siano continuative nel tempo.
 - ✓ Variazioni del numero di utenze da servire;
4. La revisione dei costi orari del personale sarà calcolata solo in caso di variazioni dei costi della manodopera dovuti a disposizioni di Legge, di applicazioni di contratti collettivi nazionali di lavoro, esclusi quelli aziendali non contemplati da accordi nazionali. La revisione consiste nell'applicazione dei nuovi costi orari al computo metrico presentato in fase d'offerta, a partire dal mese successivo alla variazione.
 5. La revisione dei costi orari dei mezzi di trasporto, dei servizi a corpo continuativi, delle eventuali forniture e, comunque, di tutte le eventuali altri voci, sarà calcolata applicando, ai relativi prezzi contrattuali, la medesima variazione percentuale risultante dal confronto tra l'indice ISTAT - prezzi per le famiglie ed operai (FOI) - alla data di inizio del servizio e quello risultante, volta per volta, alla data di riferimento per il calcolo.
 6. La revisione per variazione del numero di utenze da servire, in aumento o in diminuzione, sarà calcolata annualmente, aumentando o diminuendo il numero di ore necessarie allo svolgimento del servizio, così come risultante dall'offerta presentata, di una percentuale pari alla variazione percentuale del numero delle utenze nel corso dell'anno, a partire dai dati indicati nell'articolo 3, comma 2;
 7. Le percentuali di utile d'impresa e di spese generali risultanti dall'offerta di gara non sono soggette a revisione. Tali percentuali dovranno essere altresì utilizzate in caso di preventivi per servizi non previsti nel presente capitolato, come da articolo 7.
 8. Agli effetti tutti di cui sopra si intende che ogni voce revisionabile assume come valore base quello desunto dall'aggiudicazione e che resterà immutato nella stipulazione del contratto definitivo. Pertanto alcuna revisione viene riconosciuta per il periodo intercorrente dalla aggiudicazione alla definitiva stipula del contratto.

Art. 5

Modalità di pagamento

1. I pagamenti all'impresa sono eseguiti in base ad emissione di regolari fatture relative ai servizi effettuati, attenendosi alle disposizioni di leggi in vigore.
2. I pagamenti del fatturato verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di ricevuta postale o, se non disponibile, la data di protocollazione) mediante emissione di mandati di pagamento riscuotibili presso la Tesoreria dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, previo rilascio da parte del competente ufficio di visto di regolare esecuzione. La fattura dovrà comprendere anche gli eventuali adeguamenti e/o revisioni.
3. Potranno essere autorizzate diverse procedure di pagamento (es.: pagamento a mezzo bonifico bancario con spese a carico dell'impresa), su richiesta dell'impresa stessa senza che ciò, tuttavia, comporti diversa domiciliazione dell'obbligazione; le parti si danno infatti reciprocamente atto che, ad ogni effetto civilistico, la prestazione pecuniaria è comunque esigibile unicamente al domicilio della Stazione Appaltante.
4. L'impresa, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 30 giorni

previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della diversa procedura di pagamento (es. bonifico) richiesta dall'impresa stessa.

5. In caso di ritardi nei pagamenti da parte dell'Unione si applicheranno gli interessi di cui al D.Lgs n°231 del 09.10.02.
6. Per i servizi di cui ai presenti capitolati le fatture devono indicare la voce "Canone mensile Servizi di Raccolta Imballaggi dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano", e riportare in allegato le quote dei singoli servizi, secondo le voci riportate nell'offerta allegata al contratto.
7. Le quote suddette sono suddivise in rate mensili di canone e per i servizi effettivamente resi nel mese relativo alla fatturazione. Per i servizi iniziati successivamente al 1 Giugno 2006 ai sensi del precedente art. 2, comma 4, la fatturazione decorrerà dalla data del verbale di effettivo inizio del servizio accertata ai sensi del precedente art. 2, comma 5.
8. Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dall'Amministrazione comunale all'impresa la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.
9. Eventuali servizi extracontrattuali devono essere fatturati a parte con indicazione del numero e data del provvedimento comunale del relativo impegno di spesa.
10. Non verranno corrisposti corrispettivi per servizi resi senza il rispetto delle modalità previste nel presente capitolato.

Art. 6

Cauzioni

1. L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari detta cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
2. All'atto della stipula del contratto l'impresa dovrà costituire presso l'Unione un deposito cauzionale, nelle forme previste dalla L. 10/06/82 n°348, da mantenersi per tutta la durata dell'affidamento, pari al 10% del canone annuale di contratto, a garanzia degli obblighi nascenti dalla stipulazione del contratto.

Art. 7

Servizi non previsti e variazioni

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'impresa di apportare agli interventi o nelle modalità e quantità del servizio quelle variazioni in aumento o diminuzione, che riterrà opportune nell'interesse dell'utenza, della buona riuscita e dell'economia dei servizi, nonché derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del contratto. Nel caso di adeguamento normativo, l'impresa è comunque tenuta ad apportare al servizio le opportune variazioni con decorrenza immediata. L'onere conseguente alle variazioni in aumento richieste dalla stazione appaltante ed accettate

dall'impresa verrà valutato in base ai prezzi unitari desumibili dall'offerta, ovvero ai sensi del successivo comma 3, e verrà immediatamente applicato al canone annuo percepito dall'impresa. L'onere conseguente alle variazioni in diminuzione richieste dalla stazione appaltante ed accettate dall'impresa verrà valutato in base ai prezzi unitari desumibili dall'offerta, ovvero ai sensi del successivo comma 3, e verrà immediatamente applicato al canone annuo percepito dall'impresa. Sono esclusi dal presente comma i casi di cui al successivo comma 6.

2. Per eventuali servizi extracontrattuali non ricompresi nell'oggetto del presente appalto come definito nell'art. 1, da svolgersi nei singoli Comuni interessati, il compenso delle prestazioni verrà concordato di volta in volta assumendo come prezzi di riferimento i prezzi riportati nell'offerta allegata al contratto, comprese le spese generali e l'utile d'impresa. Tale compenso, pur venendo corrisposto all'impresa dalla stazione appaltante, resterà a totale carico del comune nel territorio del quale è stato svolto il servizio. Nel caso in cui un singolo comune richieda o disponga direttamente un servizio di cui al presente comma, qualora ciò sia consentito dalle norme del presente Capitolato, l'impresa è tenuta a renderne formalmente edotto il Responsabile del Contratto di cui al successivo art. 15.
3. In caso di compensi per servizi il cui costo non è desumibile dall'offerta allegata al contratto, gli stessi sono fissati in contraddittorio tra le due parti. Qualora non si addivenga ad un accordo tra le stesse, la stazione appaltante potrà rivolgersi, per lo svolgimento dei servizi in questione, ad altra impresa del settore, senza che l'impresa possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.
4. La stazione appaltante si riserva di affidare all'impresa, ai fini del miglioramento del servizio, l'estensione in via temporanea o definitiva dell'oggetto dell'appalto di cui all'art. 1. Per estensione si intende:
 - l'esecuzione da parte dell'impresa di altri servizi attinenti l'oggetto dell'appalto o, comunque, di servizi complementari ed accessori;
 - l'esecuzione dei servizi in essere ad ulteriori porzioni del territorio o ad altri comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano non menzionati nel presente Capitolato;
 - l'intensificazione della frequenza di svolgimento dei servizi;
 - la modifica totale o parziale della modalità di svolgimento dei servizi.

In tal caso, l'adeguamento del canone verrà determinato applicando i costi unitari risultanti dall'offerta (eventualmente sottoposti a revisione ai sensi del precedente art. 4, comma 2) al piano operativo presentato dall'impresa. Qualora l'adeguamento non sia desumibile dall'offerta, gli elementi di costo unitario non specificati verranno fissati in contraddittorio tra le parti. La stazione appaltante darà all'impresa un preavviso minimo pari a mesi 1 (uno) per le estensioni contrattuali previste dal presente comma.

5. L'impresa riconosce alla stazione appaltante la insindacabile facoltà di apportare modifiche in diminuzione all'oggetto dell'appalto di cui all'art. 1. Per modifiche in diminuzione si intendono:
 - la sospensione dello svolgimento di servizi complementari ed accessori a quelli oggetto dell'appalto;
 - il restringimento degli ambiti territoriali di svolgimento dei servizi;
 - la sospensione o cessazione di tutti o parte dei servizi nei comuni interessati dall'appalto;
 - il diradamento della frequenza di svolgimento dei servizi;
 - la modifica totale o parziale della modalità di svolgimento dei servizi.

In tal caso, la diminuzione del canone verrà determinata applicando la quantificazione

economica del servizio, o, in assenza, i costi unitari, risultanti dall'offerta (eventualmente sottoposti a revisione ai sensi del precedente art. 4, comma 2) alle modalità operative descritte dall'impresa nell'offerta stessa. A titolo di risarcimento per il mancato guadagno o le spese di investimento sostenute, la stazione corrisponderà all'impresa una somma pari a 3 mensilità del servizio non corrisposto, calcolato al netto delle spese generali, utile d'impresa e IVA.

6. Qualora il servizio oggetto di diminuzione non fosse presente nell'offerta, la diminuzione di canone verrà determinata con riferimenti agli elementi fissati nel contraddittorio intervenuto tra le parti. La stazione appaltante darà all'impresa un preavviso minimo pari a mesi 1 (uno) per le estensioni contrattuali previste dal presente comma.

Art. 8

Attrezzature e mezzi

1. L'impresa assume a suo completo carico le attrezzature, i mezzi ed in genere tutta la strumentazione, finalizzati al corretto espletamento dei servizi oggetto di appalto, come descritti nel presente capitolato, Parte Generale e Parte Speciale, e nell'offerta allegata al contratto. Le attrezzature utilizzate dovranno presentare, ove prevista, la marcatura CE.
2. Tutti i mezzi, le attrezzature ed, in genere, tutta la strumentazione tecnica deve essere in ottime condizioni di efficienza e di decoro e, in ogni caso, non potranno avere una vetustà superiore ai tre anni. La valutazione di tali condizioni avverrà in contraddittorio, prima della consegna dell'appalto e dei successivi singoli lotti, attraverso l'esibizione dei documenti comprovanti la data di immatricolazione degli automezzi.
3. L'impresa è obbligata alla messa a disposizione di automezzi di scorta, da sostituire eventualmente al parco macchine ordinario, reso inutilizzabile a causa di inconvenienti tecnici. La sostituzione deve avvenire entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi della rottura.
4. L'impresa è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione, rinnovamento e dei relativi materiali di consumo.
5. Tutti gli automezzi messi a disposizione dall'impresa devono avere le caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da riportare alle diverse modalità operative.
6. Tutte le attrezzature utilizzate nel servizio dell'Unione dovranno essere autorizzate ai sensi della vigente normativa sui rifiuti, ove previsto.
7. Tutte le eventuali attrezzature e le opere di proprietà comunale, utilizzate nello svolgimento dei servizi dall'impresa, devono essere mantenute in perfetta efficienza dalla stessa e riparate, qualora danneggiate, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di chiedere il risarcimento del maggior danno subito, diretto ed indiretto.

Art. 9

Personale in servizio e suo trattamento

1. L'impresa è obbligata:
 - Ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e regolamenti, nonché dal contratto collettivo di lavoro AUSITRA-FISE-Assoambiente e deve provvedere ad assicurare i propri dipendenti

sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni sociali e contro le malattie, fornendo, tramite certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di avere adempiuto a tali obblighi. L'impresa deve far pervenire alla stazione appaltante ed aggiornare in caso di variazioni, un elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche e posizioni previdenziali e contributive. Tale elenco dovrà essere trasmesso prima dell'inizio del servizio e, salvo variazioni, ogni 6 mesi.

- all'assunzione di capace e fisicamente idonea manodopera al fine del corretto ed efficace espletamento del servizio, ad eccezione di coloro che dovranno essere assunti in forza delle disposizioni di legge sul collocamento obbligatorio dei disabili;
 - ad assumere alle proprie dipendenze, ai sensi dell'art. 4 del citato C.C.N.L. AUSITRA-FISE-Assoambiente, tutto il personale impiegato in via esclusiva in ciascun comune dell'Unione, per la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato, da parte delle attuali imprese appaltatrici, conservando allo stesso il trattamento economico e giuridico già fruito, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità;
 - alle spese di vestiario per il personale. Il personale deve indossare una divisa fornita a cure e spese dell'impresa, da indossare sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di servizio. Il personale durante l'espletamento del servizio nell'ambito comunale, deve sempre tenere in modo visibile sull'uniforme una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavori alle dipendenze dell'impresa. In relazione alle condizioni meteorologiche, l'impresa deve provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche, sia a garantire il regolare espletamento del servizio;
 - a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche e di tutti i dispositivi di protezione sia collettivi che individuali prescritti dalle normative sulla sicurezza del personale sui luoghi di lavoro.
2. L'abbigliamento del personale e le attrezzature utilizzate dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.626/94 e successive modifiche.
 3. Il personale deve essere a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti ad esso affidati. L'impresa dovrà, altresì, attenersi a tutte le norme regolamentari ed alle ordinanze emanate ed emanande sia dal presidente dell'Unione appaltante, sia dai Sindaci dei singoli Comuni interessati dai servizi, sia dal Responsabile del contratto.
 4. Il personale dell'impresa deve essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio, al di fuori dell'orario di lavoro.
 5. Il personale dell'impresa deve mantenere in servizio un contegno corretto e rapportarsi con l'utenza con cortesia e disponibilità. Deve uniformarsi alle disposizioni emanate dalla stazione appaltante in materia di igiene e di sanità e agli ordini impartiti dall'impresa stessa.
 6. Il coordinamento del personale deve essere garantito da un responsabile dell'impresa con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione, il cui nominativo deve essere indicato prima dell'avvio del servizio; il responsabile è diretto interlocutore della stazione appaltante per tutto quanto concerne la gestione dei servizi e deve essere reperibile dal lunedì al sabato e la domenica e festività per eventi eccezionali, i cui servizi saranno considerati extracontratto e rimborsabili al costo; il responsabile deve attenersi a tutte le indicazioni della stazione appaltante, attivando immediatamente gli addetti ai servizi interessati.
 7. Il suddetto responsabile è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dall'impresa, nelle

giornate in cui, essendo in atto un servizio sul territorio, venga a mancare l'incaricato. Il nominativo del responsabile o del suo eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato alla stazione appaltante.

8. L'addetto al coordinamento di cui ai commi 6° e 7° deve garantire l'immediata reperibilità dalle ore 7.30 alle ore 18.30 mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura è a carico dell'impresa, come ad esempio cellulare o dispositivo cerca-persone, comprensive dei relativi costi di canoni e consumi.
9. L'impresa potrà, nell'interesse della miglior esecuzione dei servizi, variare le qualifiche del personale, senza che da ciò derivi alcun diritto a richiedere alla stazione appaltante l'adeguamento del canone all'eventuale maggior onere.
10. È facoltà della stazione appaltante provvedere in ogni momento a trattenere sul canone d'appalto l'importo dei contributi assicurativi e previdenziali eventualmente arretrati o non regolarizzati, provvedendo direttamente al versamento delle somme trattenute agli istituti creditori. La stazione appaltante ha, altresì, facoltà di trattenere le somme relative a stipendi e salari arretrati per corrisponderli al personale dell'impresa. L'impresa è tenuta a provvedere alla liquidazione del personale dipendente al momento della sua effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 10

Sospensione del servizio

1. I servizi contemplati nei presenti capitolati costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs. 03/04/06, n. 152, e non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo. In caso di immotivata sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tali servizi, la stazione appaltante, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio, potrà attivare tutte le procedure d'urgenza e straordinarie previste dall'art. 191 del D. Lgs. 03/04/06, n. 152, anche rivolgendosi ad altra impresa del settore e rivalendosi sull'impresa per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto negli artt. 17-20.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi nel fatto medesimo il configurarsi degli estremi di reato di cui all'art. 340 C.P., la stazione appaltante segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero l'impresa deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12.06.90, n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, fatto salvo l'obbligo, a totale carico dell'impresa, di informazione a domicilio di tutti gli utenti secondo le modalità di cui al successivo comma.
4. La richiesta di eventuale sospensione del servizio, per un periodo di tempo non superiore a 1 (una) settimana, è subordinata, oltre che all'accettazione da parte della stazione appaltante, all'onere di informare tempestivamente l'utenza, con spese a totale carico dell'impresa, consistente nella consegna a domicilio a tutti gli utenti di volantini informativi, contenenti il tipo di servizio in sospensione, la data di sospensione, l'eventuale data di recupero, la data di ripresa del servizio.

Art. 11

Domicilio legale

1. Per tutta la durata dell'appalto l'impresa è tenuta ad assumere un domicilio legale, valido a tutti

gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico-logistici nei rapporti intercorrenti con la stazione appaltante, in uno dei comuni dell'Unione, al fine di garantire una immediata reperibilità.

2. Il domicilio legale deve essere dotato almeno di un ufficio del responsabile tecnico dell'impresa, munito di fax, telefono (preferibilmente numero verde) e segreteria telefonica sempre in funzione nell'arco delle 24 (ventiquattro) ore giornaliere e tutti i giorni della settimana e di quant'altro l'impresa ritenga opportuno per la migliore erogazione dei servizi. L'ufficio del responsabile tecnico dovrà essere aperto al pubblico almeno tre/quattro ore la mattina, dal lunedì al venerdì, e due/tre la sera, per due volte alla settimana, negli orari stabiliti dall'offerta e, comunque, secondo le esigenze che rappresenterà la stazione appaltante. Nell'ufficio del responsabile tecnico dell'impresa, la stazione appaltante potrà far recapitare tutte le richieste e comunicazioni previste nel presente Capitolato. Tutte le richieste e comunicazioni fatte pervenire al titolare dell'ufficio saranno considerate come pervenute personalmente all'impresa.

Art. 12

Controlli e disposizioni operative

1. La sorveglianza sull'esecuzione dei servizi di igiene urbana oggetto del presente Capitolato, anche ai fini di eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 340 C.P. verrà giuridicamente ed amministrativamente esercitata dal Responsabile del Contratto di cui al successivo art. 15.
2. Il Responsabile del contratto potrà disporre in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione degli automezzi, dell'eventuale isola ecologica di cui all'art. 28, delle attrezzature e delle documentazioni relative al registro di carico e scarico, formulari, documenti di trasporto e su quanto altro fa parte dell'organizzazione dei servizi, compreso le registrazioni delle presenze in servizio del personale, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nei presenti capitolati nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia. Per una migliore funzionalità del controllo, l'impresa è obbligata a fornire al personale della stazione appaltante tutta la collaborazione necessaria.
3. L'impresa dovrà, altresì, segnalare immediatamente al Responsabile del contratto tutte le circostanze ed i fatti, rilevati nell'espletamento dei servizi, che possano pregiudicarne il regolare svolgimento, attivandosi contestualmente per il loro superamento.
4. L'impresa dovrà fornire la documentazione relativa al servizio svolto richiesta dal Responsabile o prevista negli articoli della parte speciale. Annualmente l'impresa presenterà un rapporto sull'andamento del servizio contenente le proposte tese al miglioramento del servizio stesso. Il Responsabile del contratto potrà procedere, in contraddittorio con l'impresa, ad un riscontro sull'andamento del servizio relazionato, al fine di verificarne la corrispondenza con le norme del presente Capitolato e le modalità specificate nell'offerta.
5. L'impresa, fermi restando gli obblighi di cui alla successiva Parte Speciale del presente Capitolato, dovrà, annualmente, entro il 30 marzo di ogni anno, fornire al Responsabile del Contratto tutti i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge 70/94. Tale obbligo dovrà essere assolto anche alla data del 30 marzo successivo alla scadenza del contratto, ancorché l'impresa non risulti aggiudicataria della nuova gara d'appalto. Ove lo ritenesse opportuno, il Responsabile del Contratto chiederà che vengano forniti, qualora fosse possibile, i dati scorporati per singolo Comune.
6. In tutti i casi diversi da quelli previsti dal successivo art. 16, comma 2 ed, in generale, in caso di

necessità, il Responsabile del contratto potrà richiedere all'impresa di apportare modifiche istantanee al programma giornaliero dei servizi, senza che per questo l'impresa possa chiedere ulteriori e maggiori compensi. Nel caso in cui tali modifiche acquistino carattere di permanenza e comportino un onere sensibilmente maggiore, l'impresa potrà richiedere l'adeguamento del compenso ai sensi del precedente art. 5, comma 1.

7. Gli incaricati del Responsabile del contratto, compresi i Responsabili degli Uffici Tecnici dei singoli comuni o i loro delegati, sono tenuti a segnalare allo stesso tutte le inadempienze, inosservanze e difformità di svolgimento dei servizi rispetto alle modalità previste dal presente Capitolato, al fine dell'applicazione dei disposti di cui ai successivi articoli 17, 18 e 19.

Art. 13

Oneri e responsabilità a carico dell'impresa

1. Nell'espletamento dei servizi contemplati nei presenti capitolati, l'impresa avrà l'obbligo di far osservare costantemente ai propri dipendenti durante l'espletamento del servizio, tutte le Leggi, Regolamenti e provvedimenti di ambito statale, provinciale e comunale sia in vigore all'atto dell'affidamento dell'appalto che promulgati durante la durata del rapporto contrattuale. In particolare, ricade interamente sull'impresa ogni responsabilità in materia di sicurezza fisica e salute dei lavoratori ai sensi delle norme dettate dal D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle legate all'attuazione del piano per la prevenzione e la sicurezza, all'adeguamento delle attrezzature alle norme antinfortunistiche vigenti ed emanande in corso d'appalto, alla fornitura dei dispositivi di protezione collettiva e individuale ed all'assicurazione del personale contro gli infortuni.
2. Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato parti generale e speciale, l'impresa si impegna a proprie cura e spese a provvedere:
 - a tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, quelle di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra accessoria e conseguente allo stesso;
 - al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'impresa appaltatrice per l'impianto e per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
 - all'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ed agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
 - all'obbligo, sancito dal trasferimento della titolarità dei servizi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, di tenere indenne la stazione appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento nell'erogazione dei servizi, per trascuratezza, colpa o dolo nell'assolvimento dei medesimi;
 - alla predisposizione del piano delle misure atte a garantire la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14

Subappalto e cessione del contratto, variazioni soggettive

1. Eventuali subappalti devono essere espressamente autorizzati dalla stazione appaltante.

2. L'impresa è obbligata a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. Il subappaltatore non può a sua volta affidare i servizi ad altri.
4. E' vietata la cessione del contratto.

Art. 15

Responsabile del contratto

1. Il Responsabile del contratto è il Responsabile del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. Ove non diversamente specificato, egli svolge tutte le azioni, compiti e funzioni ed esercita tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente Capitolato, mediante propri incaricati, dipendenti dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. I Responsabili degli Uffici Tecnici dei singoli Comuni interessati dai servizi potranno svolgere in proprio gli specifici compiti previsti dai precedenti articoli 7 (esclusi i commi 6 e 7), 10 (comma 1) e 13 e dai successivi articoli della Parte speciale, previo idoneo provvedimento di delega formale, comunicato formalmente per conoscenza anche all'impresa, e dando al Responsabile del contratto immediata comunicazione dei provvedimenti assunti.
2. In circostanze speciali e/o urgenti, originati da eventi anche calamitosi o che richiedano provvedimenti di tutela della salute ed igiene pubblica e della pubblica incolumità, il Presidente dell'Unione, i Sindaci dei comuni interessati ed i rispettivi organi collegiali, ciascuno per le proprie competenze, potranno emanare nelle forme scritte previste dall'ordinamento, anche mediante ordinanze, norme particolari relative al modo di funzionamento dei singoli servizi, al loro programma giornaliero ed alla loro erogazione, che il personale dell'impresa deve attuare con decorrenza immediata.

Art. 16

Inadempienze e modalità di contestazione

1. In caso di inadempimento o difformità parziale o totale nei servizi assunti, l'impresa ha l'obbligo di ovviare, immediatamente dopo la comunicazione di diffida del Responsabile del Contratto, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla stazione appaltante e da privati a causa dell'inadempimento, fatte salve le eventuali conseguenze penali.
2. Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa, regolarmente diffidata, non ottemperi immediatamente all'infrazione contestata, la stazione appaltante avrà la facoltà di rivolgersi, nelle forme previste dal D. Lgs. 03/04/06, n. 152, ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'impresa, i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione di quanto previsto al comma precedente ed ai successivi articoli 18 e 19.
3. L'impresa ha la facoltà di presentare alla stazione appaltante a propria discolpa entro il termine perentorio di giorni lavorativi 3 (tre) dal ricevimento della comunicazione di diffida, memorie scritte ed ogni altra documentazione idonea a comprovare l'estraneità della propria volontà all'inadempimento. La stazione appaltante valuterà, anche in contraddittorio con l'impresa stessa, l'ammissibilità di tale documentazione difensiva.

Art. 17
Responsabilità

1. L'impresa è sempre responsabile, sia verso la stazione appaltante che verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali od alle cose con totale sollievo per la stazione appaltante. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che dal proprio personale o da eventuali ditte fornitrici di servizi o subappaltatrici o dai mezzi impiegati potessero derivare alla stazione appaltante, alle singole Amministrazioni Comunali o a terzi.
2. Al fine di ottemperare a quanto disposto al comma precedente, l'impresa, prima della stipula del contratto e/o prima della consegna dei servizi, deve presentare copia di idonea polizza di assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi, di durata pari a quella dell'affidamento con decorrenza dalla data di affidamento del servizio di cui al precedente art. 2, comma 1, con massimali complessivi di indennizzo non inferiori ad €774.685,35 per ciascun sinistro, elevabili ai sensi della normativa nel tempo vigente.

Art. 18
Penali

1. In caso di inadempimento o difformità parziale o totale nei servizi assunti, l'impresa, oltre a quanto stabilito nell'articolo 16, è tenuta al pagamento di penali disciplinari determinate come segue:
 - Mancato ritiro del rifiuto presso una utenza nel giorno previsto : €50,00
 - Mancato ritiro in più del 50% dell'utenza prevista; per Comune: €500,00
 - Inosservanza dell'orario di inizio o fine del ritiro; per Comune: €100,00
 - Mancata pulizia dell'area di raccolta; ad utenza: €25,00
 - Declassamento del carico conferito a piattaforma CONAI a causa della presenza di frazioni estranee caricate senza verifica preventiva: Valore del carico perduto
 - Mancato adempimento di quanto previsto dagli articoli 8 (attrezzature e mezzi), 9 (personale) e 27 8servizi aggiuntivi opzionali); ad inadempienza e/o giorno di ritardo:€10,00
 - Mancata trasmissione della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1; per ogni giorno di ritardo: €50,00
2. L'importo relativo sarà detratto dalla prima fattura disponibile e/o dalla cauzione di cui all'articolo 6.

Art. 19
Risoluzione del contratto

1. Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 C.C. e successivi ed, in particolare dell'art. 1456 C.C. e collegati, salvo ogni rivalsa per danni e le eventuali conseguenze penali di cui al precedente art. 16, nei seguenti casi:

- qualora si verificassero, in un arco di 365 giorni, tre casi, anche non consecutivi, di inadempimento grave non ottemperato e non conciliato ai sensi del precedente art. 16;
 - qualora l'impresa, per sua grave negligenza, dia motivo di non avvio o abbandono dei servizi;
 - qualora l'impresa subisca per causa propria l'annullamento, decadenza o sospensione dell'iscrizione all'Albo Nazionale o dell'autorizzazione, nonché i successivi impedimenti legali;
 - qualora l'impresa non stipuli la polizza assicurativa di cui al precedente art. 17, comma 2, prima dell'inizio del servizio;
 - qualora si verifichi il fallimento dell'impresa o, in caso di ATI, il fallimento dell'impresa capogruppo;
 - qualora l'impresa si renda colpevole di colpa grave o dolo.
2. La risoluzione del contratto è notificata dalla stazione appaltante, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa che, ricevutala dovrà garantire la continuità di tutti i servizi fino all'indicazione da parte della stazione appaltante della nuova impresa subentrante, con onere di fare consegna a noleggio degli eventuali cassonetti rimasti di sua proprietà, ove richiesti, per mesi tre. Si applicano tutte le norme per la risoluzione contrattuale previste dall'art. 1456 C.C. e collegati, in quanto non contrastanti con le norme del presente comma.

Art. 20

Cause di risoluzione per inadempimento

1. Ai fini dell'applicazione del precedente art. 19, comma 1, punto 1, sono considerati inadempimenti gravi i seguenti casi:
- ingiustificata sospensione di uno o tutti i servizi previsti dal presente Capitolato anche in uno solo dei comuni interessati, esclusi i casi documentati di forza maggiore comunicati entro 24 ore dall'accadimento;
 - miscelazione di rifiuti differenziati di imballaggi fra di loro o con rifiuti urbani indifferenziati; pericolosi e speciali;
 - inidoneità degli automezzi, delle attrezzature e delle dotazioni di sicurezza destinati allo svolgimento dei servizi, segnalata per oltre 2 volte nell'arco di 30 giorni;
 - conferimento o consegna dei rifiuti ad impianti diversi da quelli indicati dalla stazione appaltante per singola tipologia;
2. Ogni altro inadempimento o difformità parziale nell'esecuzione dei servizi è considerato inadempimento lieve. Il verificarsi, in un arco di 365 giorni, di tre casi, anche non consecutivi, di inadempimento lieve non ottemperato e non conciliato, ai sensi del precedente art. 16, verrà considerato equivalente al verificarsi di un inadempimento grave. Le situazioni di inadempimento si sommano ai fini dell'applicazione del citato art. 19, comma 1, punto 1.
3. Si richiama ad ogni altro effetto il comma 2 del precedente art. 19.

Art. 21

Costituzione in mora

1. Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per la stazione appaltante di costituzione in mora dell'assuntore.

Art. 22

Controversie

1. Le vertenze che avessero a sorgere tra la stazione appaltante e l'impresa, saranno affidate al giudice competente, secondo le regole della giurisdizione. E' tuttavia in facoltà delle parti, se in ciò raggiungono accordo, procedere al giudizio Arbitrale nel rispetto delle norme processuali relative all'arbitrato di diritto. In caso di Arbitrato, il terzo arbitro dovrà essere in ogni caso nominato dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.

Art. 23

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti, con particolare riferimento al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano o, in sua assenza, agli analoghi Regolamenti dei singoli comuni interessati, all'art. 113 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al D. Lgs. 03/04/06, n. 152, ai relativi decreti attuativi ed ai provvedimenti statali, regionali, provinciali e comunali in materia.
2. In tutta la gestione del contratto e durante l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie per il corretto svolgimento dei servizi, l'impresa dovrà sempre utilizzare la diligenza "del buon padre di famiglia".
3. Tutti gli oggetti rinvenuti dal personale dell'impresa nell'espletamento del servizio, che non siano da considerarsi rifiuti ai sensi del D. Lgs. 03/04/06, n. 152, devono essere depositati nella stazione appaltante per la consegna al legittimo proprietario.
4. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati e della consegna dei servizi da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di piena conoscenza della normativa vigente in materia.
5. La stazione appaltante provvede a trasmettere all'impresa tutte le deliberazioni, ordinanze, ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale.
6. Per quanto non espressamente normato dal presente Capitolato, si richiamano come immediatamente operative le competenti norme del Codice Civile.

Art. 24

Descrizione e localizzazione dei servizi

1. I singoli servizi oggetto del presente Capitolato sono elencati di seguito:
 - a) raccolta differenziata, trasporto e conferimento a idoneo centro di riciclaggio / recupero / selezione / messa in riserva dei rifiuti di **imballaggio di carta e cartone** prodotti dalle utenze non residenziali;
 - b) raccolta differenziata, trasporto e conferimento a idoneo centro di riciclaggio / recupero / selezione / messa in riserva dei rifiuti di **imballaggio di plastica** prodotti dalle utenze non residenziali;
 - c) manutenzione e rinnovo delle attrezzature, contenitori e mezzi meccanici utilizzati per l'espletamento dei servizi su elencati;Nel seguito, i riferimenti simbolici ai servizi oggetto del presente Capitolato si intenderanno fatti all'elencazione di cui al presente articolo.
2. I servizi dovranno essere erogati nei comuni interessati a far data dal 1 Giugno 2006.

Art. 25

Norme comuni a tutti i servizi

1. Per l'adempimento di quanto previsto dal presente Capitolato, l'impresa dovrà disporre di tutto il personale, le attrezzature, contenitori e mezzi meccanici previsti nell'offerta. Tutti i mezzi meccanici ed i contenitori stradali forniti dall'impresa, in analogia alla disposizione di cui al precedente art. 7, comma 1, devono recare in maniera chiaramente visibile la scritta UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO – SERVIZI DI IGIENE URBANA.
2. Qualora il giorno previsto per la raccolta coincida con un giorno festivo, il ritiro dovrà avvenire nel primo giorno lavorativo utile immediatamente dopo la festività.
3. L'impresa dovrà attenersi alle disposizioni sui ritiri fornite dalla stazione appaltante con il presente Capitolato e/o mediante ordini di servizio del Responsabile del contratto. La stazione appaltante si riserva di comunicare all'impresa le eventuali variazioni delle condizioni quali-quantitative che i rifiuti dovranno rispettare per l'accettazione dei rifiuti da parte degli impianti di smaltimento. Qualora tali condizioni comportino la modifica delle modalità di effettuazione del servizio con ripercussioni sui costi del servizio, l'impresa dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante.
4. In generale si stabilisce che:
 - ✓ Non possono essere ritirati rifiuti che non costituiscano imballaggio;
 - ✓ Non possono essere ritirati imballaggi sporchi, ossia contenenti tracce evidenti di sostanze organiche o inorganiche;
 - ✓ Non possono essere ritirati imballaggi di una determinata tipologia frammisti a frazioni estranee.
5. L'impresa, tramite i suoi addetti, dovrà accertare che le utenze rispettino le modalità stabilite per la consegna dei rifiuti e, in particolare, che i rifiuti siano conformi ai parametri quali-quantitativi fissati, rifiutandosi, in caso contrario, di ritirare i rifiuti. Qualora l'impresa non possa ritirare i rifiuti conferiti dall'utenza per il mancato rispetto di una qualsiasi delle regole stabilite per il servizio, dovrà darne immediata comunicazione all'utente mediante apposizione di adesivo o

consegna di avviso riportante le motivazioni del mancato ritiro. I modelli di adesivo e/o avviso dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile del contratto. Le spese per la loro realizzazione è a carico dell'impresa e la si considera ricompresa nei costi d'appalto dichiarati in sede di gara.

6. L'impresa è direttamente responsabile qualora, a seguito di ritiro di rifiuti non conformi:
 - ✓ il carico non sia accettato presso le piattaforme di conferimento;
 - ✓ siano ridotti i corrispettivi spettanti alla stazione appaltante.In tal caso l'impresa dovrà provvedere a propria cura e spese, senza nulla pretendere dalla stazione appaltante:
 - ✓ a trovare una destinazione alternativa, provvisoria o definitiva, al carico respinto;
 - ✓ all'eventuale rimozione delle cause che impediscono l'accettazione del carico e sua riconsegna alla piattaforma;
 - ✓ a risarcire la stazione appaltante del mancato guadagno. A tale scopo l'Unione potrà rivalersi anche sulla cauzione di cui all'articolo 6, comma 2;
7. Ogni trasporto di rifiuti dovrà essere accompagnato dal formulario di trasporto di cui al D.M. n°145 del 01/01/98, da redigersi a cura del Responsabile del contratto o suoi delegati. E' dovere dell'impresa accertare la disponibilità dei funzionari nei giorni previsti e possedere tutte le informazioni di competenza necessarie per la predisposizione della documentazione suddetta (estremi autorizzativi dell'impresa, targhe dei veicoli, ecc.).
8. Ai sensi dell'art.12, comma 4, entro **il 10 di ogni mese** successivo alla raccolta l'impresa dovrà consegnare al Responsabile del contratto o suo delegato, con modi da concordare:
 - ✓ La quarta copia dei formulari di trasporto emessi nel corso del mese precedente, debitamente firmate dal centro di raccolta e corredate di eventuali ricevute di pesata;
 - ✓ Un rapporto riepilogativo nel quale segnalare gli eventuali mancati ritiri, con spiegazione delle motivazioni, e gli inconvenienti verificatesi durante il servizio, il prospetto riepilogativo recante le quantità di rifiuti conferite, suddivise per tipologie, per comune di origine e l'impianto di conferimento.
9. Al termine delle operazioni di raccolta dei rifiuti di qualunque tipo, eseguita con qualsivoglia delle modalità descritte nei successivi articoli, l'area circostante il punto di stazionamento del contenitore o di deposito dei rifiuti per un raggio di 2 m dovrà essere ripulita da ogni tipo di rifiuto abbandonato o caduto durante le operazioni di raccolta.

Art. 26

Destinazione dei rifiuti

1. Gli impianti e/o i siti di smaltimento, riciclaggio, recupero o messa in riserva in cui conferire le varie tipologie di rifiuto verranno indicati dalla stazione appaltante, che provvederà a stipulare con i rispettivi soggetti gestori o proprietari idonei contratti di servizio atti a garantire la ricevibilità delle varie tipologie di rifiuti raccolte nel proprio ambito territoriale. Tutti i costi di conferimento, smaltimento, riciclaggio o recupero saranno a carico esclusivo della stazione appaltante.
2. Gli impianti saranno ubicati ad una distanza massima di 100 (cento) km, misurati lungo la rete pubblica viaria a partire dai limiti amministrativi più vicini del territorio della stazione appaltante. Qualora gli impianti siano ubicati a una distanza maggiore, l'impresa dovrà preventivamente quantificare i maggiori oneri che deriveranno da tali trasporti. Qualora la stazione appaltante modifichi l'impianto di destinazione, dovrà darne comunicazione all'impresa almeno 1 (uno) giorno prima dello svolgimento del servizio, salvo casi dimostrati di

impossibilità non dipendenti dalla stazione appaltante.

3. In caso di chiusura temporanea degli impianti di smaltimento per festività, scioperi, ecc, l'impresa è tenuta ad effettuare comunque il servizio e a depositare temporaneamente i rifiuti raccolti nel rispetto della normativa vigente, provvedendo al successivo conferimento alla riapertura dell'impianto. Le spese di deposito di tali rifiuti sono ricomprese nell'offerta di gara. L'impresa può concordare con la stazione appaltante una destinazione alternativa a quella indicata, senza per questo pretendere oneri aggiuntivi.
4. La stazione appaltante incentiva il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, in ossequio ai dettati del D. Lgs. 03/04/06, n. 152, stipulando le convenzioni previste dal suddetto decreto con i Consorzi di filiera affiliati al CO.NA.I. (CO.M.I.E.CO., CO.RE.PLA., CO.RE.VE., C.N.A., C.I.AL., RI.LEGNO) e, ove necessario, con le piattaforme riconosciute o gli impianti di messa in riserva convenzionati al fine di selezionare il materiale differenziato greggio. I ricavi del conferimento ai Consorzi di filiera, pertanto, saranno incamerati esclusivamente dalla stazione appaltante.

Art. 27

Servizi aggiuntivi (opzionale)

1. E' facoltà dell'impresa appaltatrice proporre, in fase di gara, servizi aggiuntivi a quelli previsti nel presente Capitolato, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio, quali, a puro titolo di esempio:
 - una sede da adibire a centro per singoli conferimenti da parte dell'utenza (isola ecologica);
 - noleggio di cassoni scarrabili da posizionare in area pubblica, per singoli conferimenti da parte dell'utenza;
 - numero verde di riferimento per l'utenza;
 - fornitura a utenze particolari di contenitori per un conferimento più agevole.
2. I costi di tali servizi dovranno essere specificati nell'offerta di gara in maniera separata e non sono ricompresi nella base d'asta.
3. L'Unione si riserva di accettare o meno le proposte offerte in funzione della validità della proposta e delle disponibilità economiche.
4. Tutti i locali, mezzi e attrezzature proposti nei servizi aggiuntivi devono essere preventivamente autorizzati tramite tutti i provvedimenti previsti da vigenti leggi e regolamenti, a totale ed esclusiva cura e spese dell'impresa.

Art. 28

Modalità di svolgimento del servizio relativo ai rifiuti di imballaggi di carta e cartone

1. Il ritiro dei rifiuti di imballaggi di carta e cartone primari e secondari dalle utenze non residenziali in tutti i Comuni, dovrà essere svolto mediante ritiro diretto dei rifiuti presso le utenze suddette o tramite svuotamento di appositi contenitori stradali posizionati dalla stazione appaltante.
2. Il ritiro deve avvenire lungo i circuiti evidenziati nelle cartografie allegate e nei nuclei industriali e artigianali, con le seguenti modalità:

	Frequenza	Giorni	Orari di ritiro
Barrali	settimanale	Da concordare	dalle 13:00 alle 17:00
Dolianova	bisettimanale	Lunedì e Giovedì	dalle 13:00 alle 17:00
Donori	settimanale	Da concordare	dalle 13:00 alle 17:00

Soleminis	settimanale	Da concordare	dalle 13:00 alle 17:00
------------------	-------------	---------------	------------------------

Qualora i risultati o i confronti con l'utenza mostrino l'opportunità di variare le suddette modalità, l'Unione dovrà darne formale comunicazione all'impresa fissando la data per l'avvio del nuovo servizio, che non potrà comunque avvenire prima di una settimana, salvo diversi accordi.

I compensi per gli eventuali oneri aggiuntivi o le diminuzioni saranno determinati applicando i relativi aumenti o riduzioni alle quantità indicate nel computo metrico offerto in fase di gara.

3. L'impresa potrà stipulare accordi diretti con gli utenti al fine di posizionare idonei contenitori all'interno di aree di loro pertinenza, in relazione alle proprie specifiche esigenze. La stazione appaltante resta sollevata da qualsiasi onere in merito all'acquisto ed alla manutenzione di tali contenitori.
4. Il ritiro dei rifiuti avverrà con l'uso di automezzi di idonea capacità e dotati di idoneo sistema di aggancio degli eventuali contenitori stradali, potranno essere a caricamento posteriore o laterale e la loro capacità può essere variata in sede di offerta in funzione dell'organizzazione del servizio e del percorso di raccolta.
5. A causa degli accordi Comieco è fatto divieto all'impresa di raccogliere:
 - ✓ Imballaggi che non siano di carta e/o cartone;
 - ✓ Imballaggi sporchi, ossia contenenti tracce evidenti di sostanze organiche o inorganiche;
 - ✓ Imballaggi contenuti all'interno di involucri di plastica o altro materiale non cartaceo;
 - ✓ Imballaggi frammisti a frazioni estranee.

Qualora l'impresa non possa ritirare i rifiuti conferiti dall'utenza per il mancato rispetto di una qualsiasi delle regole stabilite per il servizio, dovrà darne immediata comunicazione all'utente mediante apposizione di adesivo o consegna di avviso riportante le motivazioni del mancato ritiro, oltre che informarne il responsabile del contratto o i suoi delegati.

6. È assolutamente vietato all'impresa miscelare i rifiuti differenziati di imballaggi di carta e cartone di origine non residenziale con rifiuti di altro genere. È, altresì, vietato miscelare i rifiuti di imballaggi di carta e cartone derivanti dagli insediamenti produttivi con quelli di carta mista derivanti dagli insediamenti residenziali.

Art. 29

Modalità di svolgimento del servizio relativo ai rifiuti di imballaggi di plastica

1. Il ritiro dei rifiuti di imballaggi di plastica primari e secondari dalle utenze non residenziali in tutti i Comuni, dovrà essere svolto mediante ritiro diretto dei rifiuti presso le utenze suddette.
2. Il ritiro deve avvenire lungo i circuiti evidenziati nelle cartografie allegate e nei nuclei industriali e artigianali, con le seguenti modalità.

	Frequenza	Giorni	Orari di ritiro
Barrali	settimanale	Da concordare	dalle 13:00 alle 17:00
Dolianova	settimanale	Venerdì	dalle 13:00 alle 17:00
Donori	settimanale	Da concordare	dalle 13:00 alle 17:00
Soleminis	settimanale	Da concordare	dalle 13:00 alle 17:00

Qualora i risultati o i confronti con l'utenza mostrino l'opportunità di variare le suddette modalità, l'Unione dovrà darne formale comunicazione all'impresa fissando la data per l'avvio del nuovo servizio, che non potrà comunque avvenire prima di una settimana, salvo diversi accordi.

I compensi per gli eventuali oneri aggiuntivi o le diminuzioni saranno determinati applicando i

relativi aumenti o riduzioni alle quantità indicate nel computo metrico offerto in fase di gara.

3. L'impresa potrà stipulare accordi diretti con gli utenti al fine di posizionare idonei contenitori all'interno di aree di loro pertinenza, in relazione alle proprie specifiche esigenze. La stazione appaltante resta manlevata da qualsiasi onere in merito all'acquisto ed alla manutenzione di tali contenitori.
4. Il ritiro dei rifiuti avverrà con l'uso di automezzi di idonea capacità ed eventualmente dotati di idoneo sistema di aggancio degli eventuali contenitori, potranno essere a caricamento posteriore o laterale e la loro capacità può essere variata in sede di offerta in funzione dell'organizzazione del servizio e del percorso di raccolta.
5. A causa degli accordi Corepla è fatto divieto all'impresa di raccogliere:
 - ✓ Imballaggi che non siano di plastica;
 - ✓ Imballaggi sporchi, ossia contenenti tracce evidenti di sostanze organiche o inorganiche;
 - ✓ Imballaggi contenuti all'interno di involucri di carta o altro materiale non plastico;
 - ✓ Imballaggi frammisti a frazioni estranee.Qualora l'impresa non possa ritirare i rifiuti conferiti dall'utenza per il mancato rispetto di una qualsiasi delle regole stabilite per il servizio, dovrà darne immediata comunicazione all'utente mediante apposizione di adesivo o consegna di avviso riportante le motivazioni del mancato ritiro, oltre che informarne il responsabile del contratto o i suoi delegati
6. È assolutamente vietato all'impresa miscelare i rifiuti differenziati di imballaggi di plastica di origine non residenziale con rifiuti di altro genere. È, altresì, vietato miscelare i rifiuti di imballaggi di plastica derivanti dagli insediamenti produttivi con quelli derivanti dagli insediamenti residenziali.

Art. 30

Manutenzione e rinnovo delle attrezzature e mezzi meccanici

1. Tutti gli automezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato, meglio descritti negli articoli precedenti, dovranno essere forniti dall'impresa, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4.
2. Gli automezzi dovranno essere stati immatricolati da non più di 3 anni. L'impresa dovrà garantire la loro accurata e costante manutenzione e pulizia allo scopo di garantire la perfetta efficienza dei mezzi in relazione al loro uso, il non superamento delle soglie previste dalle normative di settore in materia di inquinamento acustico ed ambientale e la mancata insorgenza di odori molesti.

* * *

SOMMARIO

PARTE GENERALE.....	1
Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	1
Art. 2 Durata dell'appalto.....	1
Art. 3 Individuazione delle zone di intervento e caratteristiche	1
Art. 4 Ammontare dell'appalto.....	2
Art. 5 Modalità di pagamento.....	3
Art. 6 Cauzioni	4
Art. 7 Servizi non previsti e variazioni.....	4
Art. 8 Attrezzature e mezzi.....	6
Art. 9 Personale in servizio e suo trattamento	6
Art. 10 Sospensione del servizio	8
Art. 11 Domicilio legale	8
Art. 12 Controlli e disposizioni operative	9
Art. 13 Oneri e responsabilità a carico dell'impresa	10
Art. 14 Subappalto e cessione del contratto, variazioni soggettive	10
Art. 15 Responsabile del contratto	11
Art. 16 Inadempienze e modalità di contestazione.....	11
Art. 17 Responsabilità	12
Art. 18 Penali.....	12
Art. 19 Risoluzione del contratto.....	12
Art. 20 Cause di risoluzione per inadempimento	13
Art. 21 Costituzione in mora	13
Art. 22 Controversie	14
Art. 23 Disposizioni finali	14
PARTE SPECIALE	15
Art. 24 Descrizione e localizzazione dei servizi.....	15
Art. 25 Norme comuni a tutti i servizi.....	15
Art. 26 Destinazione dei rifiuti.....	16
Art. 27 Servizi aggiuntivi (opzionale).....	17
Art. 28 Modalità di svolgimento del servizio relativo ai rifiuti di imballaggi di carta e cartone	17
Art. 29 Modalità di svolgimento del servizio relativo ai rifiuti di imballaggi di plastica.....	18
Art. 30 Manutenzione e rinnovo delle attrezzature e mezzi meccanici	19
